



ISTITUTI DEFLATTIVI

Le diverse modalità di versamento fra atti di adesione su accertamenti e su atti di recupero crediti

di Gianfranco Antico

Seminario di specializzazione

Riforma Fiscale: D.Lgs. di revisione dei regimi IRPEF e IRES

Attuazione delega fiscale per redditi di lavoro autonomo e dipendente, agrari e d'impresa

Scopri di più

La L. 111/2023 (c.d. **legge delega fiscale**), attraverso i decreti legislativi già pubblicati, ha operato una vera e **propria riforma degli istituti alternativi al contenzioso**, con il precipuo scopo di ridurre l'accesso alla giurisdizione delle Corti di Giustizia tributaria, **rimodulando gli strumenti deflattivi**.

L'esame del riordino complessivo attuato ha preso il via dal **D.Lgs. 219/2023**, che ha introdotto il principio del **contraddittorio preventivo** e normato l'istituto **dell'autotutela** (distinguendola tra obbligatoria e facoltativa), per poi prevedere, attraverso il **D.Lgs. 220/2023, l'abrogazione del reclamo-mediazione e l'estensione della conciliazione giudiziale** alle controversie pendenti in Cassazione. Il cerchio si è chiuso con il **D.Lgs. 13/2024, che ha revisionato il procedimento di accertamento con adesione**, di cui al D.Lgs. 218/1997, coordinandosi con le norme di attuazione della delega relativa allo Statuto del contribuente, al fine di garantire il diritto del destinatario dell'atto **di esporre le proprie difese, una volta completata l'istruttoria** e prima del provvedimento impositivo.

L'istituto principe continua a rimanere **l'accertamento con adesione** del contribuente, di cui al D.Lgs. 218/1997, che costituisce uno strumento di definizione concordata del procedimento – **in contraddittorio** – fondato sulla prognosi di fondatezza di atti e difese, che “**a regime**” ha segnato l'inizio di un profondo e radicale cambio d'indirizzo nei **rapporti fra Fisco e contribuente**, consentendo, altresì, di **gestire il gettito fiscale a carattere continuativo**.

Tant’è che il legislatore delegato – attraverso il D.Lgs. 13/2024 – **ha ritenuto di integrare l’articolo 1, D.Lgs. 218/1997**, facendo rientrare nel perimetro dell’istituto anche **gli atti di recupero dei crediti indebitamente compensati**, non dipendente da un precedente accertamento, chiudendo così una **querelle** che si trascinava da lungo periodo. Intervento di rilievo atteso che, nel corso degli ultimi anni, il credito d’imposta è divenuto una delle forme di **agevolazioni fiscali più utilizzate** da parte del legislatore (e molto apprezzate dalle imprese) per incentivare lo sviluppo di determinate attività, in quanto permette un **utilizzo agevole e spedito**, attraverso il meccanismo della compensazione. E proprio ciò ha portato, in alcuni casi,



ad **abusi veri e propri**, contestati dall'Amministrazione finanziaria, attraverso **l'avviso di recupero**.

Tuttavia, **sono diverse le modalità di versamento fra atti di adesione su accertamenti, ovvero su atti di recupero crediti**. Infatti, da una parte, ai sensi dell'[articolo 8, D.Lgs. 218/1997](#), il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito **entro 20 giorni dalla redazione dell'atto**, di cui all'[articolo 7, D.Lgs. 218/1997](#) e le **somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di 16 rate trimestrali**, se le somme dovute **superano i 50.000 euro**. L'importo della prima rata è versato **entro 20 giorni** dalla redazione dell'atto. Le rate successive alla prima devono essere versate **entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre**. Sull'importo delle rate successive alla prima sono **dovuti gli interessi** calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Dall'altra parte, **il comma 2-bis, dell'articolo 8, D.Lgs. 218/1997**, prevede che per il versamento nei 20 giorni delle somme dovute a seguito di un accertamento con adesione, **conseguente alla definizione di atti di recupero, non è possibile avvalersi della rateazione e della compensazione prevista dall'articolo 17, D.Lgs. 241/1997**.

Resta fermo che, per entrambe le ipotesi, **entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata**, il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, effettuate le opportune verifiche, rilascia al contribuente **copia dell'atto di accertamento con adesione**.